



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

-II sezione civile -

IL GIUDICE

letti gli atti ed i verbali di causa;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
vista l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata da parte opponente in comparsa di costituzione e reiterata a verbale;
letti gli artt. 633 e ss. c.p.c.;
rilevato che, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emanato sulla base di documentazione a tal fine idonea, in considerazione dei motivi adottati a sostegno della opposizione e della documentazione posta a fondamento dell'emanato decreto ingiuntivo, non ricorrono le condizioni per la concessione della richiesta provvisoria esecuzione, dovendosi evidenziare che la opposizione proposta è incentrata su ragioni di fatto e diritto che, non essendo di pronta soluzione, allo stato degli atti e fatta salva la definitiva decisione di merito, appaiono ostativi al provvedimento richiesto dall'opposta e pertanto, risultano configurate gravi ragioni contrarie all'adozione dell'invocato provvedimento ex art.648 c.p.c.;
visto l'art. 5, comma 4, d.lgs 28/2010 (come novellato dall'art.84 D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013) che esclude l'applicazione della procedura di mediazione, di cui ai commi 1bis e 2, nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
rilevato che la controversia rientra tra quelle per le quali l'art.5, comma 1 bis, d.lgs 28/2010 subordina la procedibilità del giudizio al previo esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione considerando che si tratta di controversia avente ad oggetto materia di contratti bancari ed esso non è stato esperito;

P.Q.M.

1. **RIGETTA** l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo qui opposto;
2. **ASSEGNA** a parte attrice il termine di giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza per introdurre il procedimento di mediazione;
3. **RINVIA** per il prosieguo del giudizio all'udienza del giorno _____ re di rito, riservando in quella sede ogni provvedimento sulle istanze formulate dalle parti;
4. **MANDA** alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Aversa,

Il Giudice

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

